

480.000,00 assunta in favore della società [REDACTED], amministrata dal padre del [REDACTED] e poi fallita, fosse di importo non congruo rispetto alle capacità patrimoniali dell'odierno reclamante e, valutando negativamente, dall'altro, la mancata impugnazione di due avvisi di accertamento per un importo assai ingente (complessivi EURO 611.683,72) genericamente giustificata con il fatto di non esserne venuto a conoscenza tempestivamente perché all'estero.

In merito alla valutazione soggettiva della condotta del debitore nell'assumere le obbligazioni, lamentava il reclamante che la fideiussione prestata da [REDACTED] al padre era giustificata da ragioni morali e che, peraltro, la società a favore della quale era stata prestata detta fideiussione era fallita ben due anni dopo, così che all'epoca dell'assunzione del debito nulla faceva presagire tale evento pregiudizievole.

Quanto alla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento il reclamante ribadiva che, pur ritenendo insussistente la pretesa erariale, trovandosi spesso all'estero quale agente di commercio operante nei paesi del Nord Europa, era venuto a conoscenza degli avvisi solo dopo che era spirato il termine per l'impugnazione

Peraltro, affermava di essersi rivolto al proprio commercialista che facendo riferimento ad una nota del 19/11/2013 ("La lente sul fisco") lo aveva sconsigliato di proporre ricorso in autotutela.

Affermava, infine, di avere tenuto un comportamento corretto e collaborativo nell'aver messo a disposizione dei creditori tutti i suoi beni.

Nell'intervento adesivo proposto, l' [redacted] [redacted] rilevava la differenza tra l'istituto del "piano di liquidazione dei beni" rispetto all'"accordo di composizione" ed al "piano del consumatore" quanto all'aspetto della "esdebitazione" e contestava, in particolare, che nel piano di liquidazione fosse previsto dalla legge n. 3/2012, quale requisito per l'ammissibilità del piano, la "meritevolezza", essendo, invece, espressamente prevista una valutazione sotto tale profilo solo per l'ammissibilità del piano del consumatore.

Rilevava, infine, che, ove riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del piano di liquidazione proposto dal debitore reclamante, la nomina del liquidatore sarebbe dovuta avvenire scegliendo per tale incarico la persona del "Gestore" che aveva redatto la relazione particolareggiata (nominato dall'organismo stesso) o scegliendo un liquidatore tra i Gestori iscritti nell'apposito Registro.

Orbene, in merito alla valutazione del requisito della "meritevolezza" nel piano di liquidazione, rispetto alle altre due procedure di cui alla legge n. 3/2012, osserva il Tribunale che l'art. 14 ter della legge n. 3/2012 prevede che il piano sia inammissibile se ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b) della legge menzionata e quindi se il debitore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo ;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.



La domanda deve essere, poi, corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e co. 3, L. n. 3/2012.

Art. 9 co. 2:- Unitamente alla proposta devono essere depositati :

- 1) elenco di tutti i creditori (con indicazione delle somme dovute);
- 2) elenco di tutti i beni del debitore (e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni);
- 3) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) attestazione sulla fattibilità del piano;
- 5) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e famiglia (allegando il certificato dello stato di famiglia).

Art 9 co.3:

nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa: scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Inoltre, alla domanda (Art. 14 ter co 3 legge n. 3/2012) vanno allegati:

-l'inventario dei beni del debitore (con indicazioni dei beni immobili e mobili) e

- una relazione particolareggiata dell'[redacted] contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda.

Aggiunge, ancora, la legge citata che la domanda è inammissibile

se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Infine, il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione è subordinato (art. 14 quinquies L. n. 3/2012) all'ulteriore verifica circa:

- la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter (sopra descritti) e
- l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Da tale disamina dei presupposti di ammissibilità del piano di liquidazione emerge, tra l'altro, come la relazione dell' [REDACTED] debba anche indicare le "cause dell'indebitamento" e la "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"

Per tale ragione, si reputa del tutto corretta la valutazione effettuata dal giudice designato, nell'ambito del controllo giurisdizionale dei profili di ammissibilità della procedura di liquidazione, del requisito della "meritevolezza".

E, nel caso specifico, si concorda anche con il giudizio espresso circa l'insussistenza di tale requisito con riferimento alle due consistenti esposizioni debitorie a carico di [REDACTED] derivanti dalla fideiussione prestata e dagli avvisi di accertamento divenuti definitivi.

Sotto il primo profilo, infatti, si osserva che, sebbene la società a favore della quale [REDACTED] ha prestato una fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di euro 480.0000,00 sia fallita due anni dopo l'assunzione della garanzia, l'importo di detta fideiussione, ove rapportata alle capacità patrimoniali del debitore (il reddito d'impresa di [REDACTED] nel periodo di imposta 2013 ammonta a euro 14.805,00, nel periodo di imposta 2014 ammonta ad euro 18.280,00, nel periodo di imposta 2015 ammonta a 22.597,00), era con ogni evidenza troppo elevato.

Quanto all'altro profilo relativo agli avvisi di accertamento per una somma complessiva pari a euro 611.883,72, si osserva come la

spiegazione fornita per giustificare la mancata impugnazione degli stessi, da un lato, è generica e priva di corredo probatorio (assume [REDACTED] di non aver avuto tempestivamente notizia degli avvisi di accertamento per il fatto di trovarsi all'estero per lavoro), e, dall'altro, è assai poco convincente, posto che si adduce di avere acquisito il parere postumo del commercialista dott. [REDACTED] che avrebbe sconsigliato l'impugnazione degli avvisi (lo stesso avrebbe confermato detta circostanza con nota del 4/11/2015) quando, invece, lo stesso dott. [REDACTED] recentemente (si veda e-mail del 12/4/2017 doc. 9), in seguito ad una richiesta di chiarimenti del "Gestore" della crisi Avv. [REDACTED] scriveva che *"sulla base delle sole informazioni preliminari raccolte per le vie brevi dal contribuente, si può ragionevolmente affermare che gli accertamenti avrebbero potuto trovare una non del tutto irrilevante riduzione, sia in termini di imposte che di sanzioni, pur non essendo possibile in questa fase quantificare alcun tipo di percentuale"*.


Per tali ragioni, si reputa condivisibile la valutazione compiuta dal giudice designato sotto il profilo della mancanza di diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, con conseguente rigetto del reclamo proposto da [REDACTED].

PQM

Respinge il reclamo proposto da [REDACTED] con l'intervento adesivo dell'[REDACTED] avverso il provvedimento di inammissibilità del piano di liquidazione ex art. 14 ter legge n. 3/2012 pronunciato in data 10/7/2017 e depositato in data 11/7/2017 dal Giudice del Tribunale di Pordenone nel procedimento G.V. n. [REDACTED] 2017.

Così deciso in Pordenone il 22/2/2018

Il Presidente



6

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

Il Giudice rel.

Dott.ssa Roberta Bolzoni



Deposito della Cancelleria del
Tribunale di Pordenone
del 15 MAR 2018
OM